CITTÀ DI IGLESIAS

OGGETTO: Relazione istruttoria per l'affidamento in house del servizio pubblico locale di rilevanza economica relativo "SPORTELLO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" e BIGLIETTERIA SITI MINERARI" ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012.

PREMESSA

Il Comune di Iglesias ha recentemente affidato società in house Iglesias Servizi srl, in scadenza a tutto il 31/12/2019, il servizio di **SPORTELLO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA" e di BIGLIETTERIA DEI SITI MINERARI.**

Secondo il quadro normativo in essere, le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

a) il ricorso al mercato;

b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;

c) l'affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, ha disposto che "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli*

operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;

2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

1) LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO – NORMATIVA E MOTIVAZIONI

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

A) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia Milano – 14 novembre 2016 in merito all'affidamento di appalti e concessioni a società controllate da enti locali alla luce del nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) e del testo unico sulle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016) ha preso spunto dalle mosse dalle norme delle ultime direttive europee, in particolare di quella "appalti" n. 24/2014, affermando il "principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche", ripreso, anche, se in modo incompleto, dall'art. 166 del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016.

Il citato considerando afferma, infatti, espressamente, che "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". A sua volta, l'art. 2 della direttiva "concessioni", n. 23/2014, ribadisce che le autorità pubbliche possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse generale "avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni".

Sulla base degli esposti principi comunitari, da cui si desume la piena equi-ordinazione fra internalizzazione, erogazione di un servizio mediante un soggetto strumentale, avente natura giuridica pubblica o privata (come le società in house) ed esternalizzazione, l'art. 12 della direttiva n. 24/2014 esclude dal proprio ambito oggettivo di applicazione, gli "appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico", palesando la volontà del legislatore comunitario di non ritenere necessario l'esperimento di una gara non solo nel momento in cui vi è

“autoproduzione”, ma in tutti i casi in cui il rapporto contrattuale intercorre tra due enti che sono considerati, per l'ordinamento comunitario, amministrazioni aggiudicatrici.

B. ASSUNZIONE PERSONALE TRAMITE SELEZIONI

Richiamata la sentenza n. 3621 del 14 febbraio 2018 della Cassazione con cui si è affermato che l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, ha esteso alle società partecipate, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Partendo da tale assunto, anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato espressamente che, “dalla sostanziale identificazione tra la società in house e la pubblica amministrazione di cui essa costituisce articolazione in senso sostanziale, strumento operativo, quasi organo, discende la sua riconducibilità al campo di applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001” (Cons. St., Sez. IV, n. 5643 del 2015) che obbliga all’espletamento di un pubblico concorso al fine di procedere ad assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolvendo le relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo.

Considerato che, a seguito di costante interlocuzione con la società partecipata “Iglesias Servizi S.r.l.” e di specifici approfondimenti, sono emersi ulteriori elementi di riflessione relativi alla sostenibilità economica del progetto, che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere che, dopo un periodo di sperimentazione del servizio attraverso la gestione della società in house, tale gestione debba essere proseguita fino all’espletamento delle procedure selettive volte ad individuare il personale.

Precisato che il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in vigore dal 31 ottobre 2018, nonché la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, prevede la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo determinato, purché sussistano le seguenti condizioni, fatto salvo lo svolgimento delle procedure selettive:

1. è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della causale. In proposito si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si

ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto;

2. ulteriore novità è rappresentata dalla riduzione del numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, comma 01);
3. non è stato modificato dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi;

Rilevato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell'introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni;

C. CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA

Per quanto riguarda, per esempio, la "congruità economica dell'offerta", occorrerà probabilmente che le società pubbliche, anche se non è imposto dal nuovo testo unico, implementino sistemi di contabilità analitica, che, sommando costi diretti, indiretti e comuni, permettano all'amministrazione committente di avere cognizione di qual è il costo del servizio da affidare, e di poterlo, eventualmente, comparare con gli altri operatori economici del territorio.

Il problema della congruità del costo richiesto per l'esecuzione di un contratto si pone, in particolare, sia per le società che gestiscono più servizi (sia strumentali che rivolti all'utenza, a seguito della citata abrogazione del divieto di espletamento promiscuo, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 223/2006) che per quelle partecipate da più enti pubblici. Nel primo caso, occorre evitare che la gestione antieconomica di un servizio sia occultamente compensata dagli utili generati da altra attività, gestita dalla medesima società. Nel secondo, che l'erogazione di un servizio per un ente locale sia fornita a prezzi superiori, a causa degli eccessivi costi di espletamento presso altro comune socio. Inoltre, occorre interrogarsi sulla stessa portata del parametro di "convenienza" o di "congruità economica" (e lo farà, in primo luogo, la magistratura amministrativa), in quanto ci si deve chiedere, per esempio, se sia

necessaria una comparazione con le offerte di altri operatori economici ovvero se sia sufficiente la valutazione, e relativa prova, di congruità della sola offerta della società in house. La prima conclusione potrebbe desumersi dal tenore letterale dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che, nell'assoggettare tutti i contratti esclusi, quindi anche quelli fra "enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" (di cui al successivo art. 5), ai "principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica", richiederebbe un minimo di confronto concorrenziale anche nel caso di affidamenti c.d. in house o di contratti fra amministrazioni aggiudicatrici. Tuttavia, posto che il ridetto art. 4, per i contratti esclusi, pur richiamando i principi della contrattualistica pubblica, non impone necessariamente, come fa invece l'art. 36 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, per i contratti c.d. sotto soglia, un confronto competitivo fra un numero minimo di operatori economici (come preteso, altresì, per esempio, per le procedure negoziate senza bando, dall'art. 63, comma 6), si può ritenere, anche sulla scorta della pregressa giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale (che non ha finora richiesto un formale confronto competitivo in caso di affidamenti c.d. in house), che sia sufficiente la prova documentata della congruità dell'offerta proposta dalla società controllata, senza necessariamente avviare un formale procedimento di comparazione con le offerte presentate da altri operatori economici.

Si tenga conto, altresì, che le direttive comunitarie, a differenza della normativa nazionale di recepimento, non contengono una norma analoga a quella prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 (ma solo previsioni tese ad escludere predeterminati contratti dal proprio ambito di applicazione), e che, come esplicitato nei *Considerando* citati in avvio, la scelta fra internalizzazione, affidamento a soggetti in house ed esternalizzazione è posta su un piano di perfetta equiparazione (già messo in evidenza dal Consiglio di Stato, per esempio nella recente sentenza n. 1034/2016), ragion per cui, come nel caso di integrale internalizzazione, la scelta deve essere motivata dalla maggiore economicità dell'affidamento in house, senza richiedere un formale confronto competitivo.

Naturalmente, ogni amministrazione pubblica dovrà effettuare, sia pure informalmente, una indagine di mercato, al fine di acquisire elementi atti a valutare l'effettiva ricorrenza della congruità economica dell'offerta proposta dalla società in house, pena, in caso di affidamento a prezzi non congrui, l'emersione di ipotesi di responsabilità erariale.

Se, infatti, l'amministrazione affidante utilizzasse tali facoltà in modo strumentale permane il rischio di produzione di un danno alla finanza pubblica, derivante dall'affidamento di un contratto ad un prezzo superiore a quello ottenibile mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica.

La giurisprudenza amministrativa, in sede di delibazione della "motivazione" resa dalla stazione appaltante sul "mancato ricorso al mercato", si mostra al momento piuttosto rigorosa: la stessa sezione V del Consiglio di Stato (sentenza 16 novembre 2018, n. 6456), pronunciandosi sulla legittimità di un affidamento diretto, in house, ha ritenuto che l'onere

motivazionale debba essere adempiuto mediante un “compiuto esame comparativo”, da parte dell’amministrazione, sui costi medi del servizio da affidarsi e sulle relative performances che, nel medesimo ambito territoriale, risultino già svolti sia da operatori privati sia da altre società ad integrale partecipazione pubblica, statuendosi per l’effetto che “è onere dell’autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto”.

Analogamente il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha affermato che “fermo restando specifiche prescrizioni imposte dal diritto europeo, la decisione di non esternalizzare l’attività deve essere rigorosamente motivata dimostrando che la scelta organizzativa interna si risolve in un maggiore vantaggio per i cittadini.

Inoltre, sui relativi limiti del sindacato del giudice amministrativo è stato altresì ritenuto (T.a.r. per l’Abruzzo – Pescara, sentenza 29 gennaio 2018, n. 35) che “la scelta, espressa da un ente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra, ovvero in questo caso di ricorrere allo in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti”.

Per quanto attiene alla comparazione dei costi tra il servizi in questione svolti dalla società in house Iglesias Servizi srl, e quelli svolti da associazioni culturali vincitrici negli anni 2015 – 2016 dei relativi appalti, si può notare come tale gestione ha consentito un risparmio per l’Ente di circa € 20.000,00 annue, rispetto alla gestione tramite gara pubblica (il costo degli appalti in capo ai gestori privati si è aggirato intorno agli €80.000,00).

La gestione di Iglesias Servizi SRL è stata ineccepibile, puntuale e professionale.

E’ indubbia la crescita del servizio anche in considerazione della riorganizzazione e miglioramento dell’Ufficio Turistico che risulta essere uno tra i pochi uffici multimediali presenti in tutta Italia. Esso costituisce una sorta di “*star gate”* per una completa visita virtuale di Iglesias e del suo territorio. Foto, filmati, apparecchiature multimediali, permettono al visitatore di compiere un vero e proprio “viaggio nel viaggio”.

Si inserisce in questa prospettiva anche la gestione del servizio di prenotazione unica ed Info point in collaborazione con il Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna, che si avvale dei nostri operatori per la prenotazione delle visite di tutti i siti minerari ricadenti sul territorio.

A seguito dell’imminente apertura del Polo museale del Comune di Iglesias, il centro prenotazioni estenderà il servizio anche ai vari musei e complessi monumentali presenti in città.

E. OGGETTO DEL SERVIZIO

Nel caso dell'affidamento del servizio IAT e biglietteria siti minerari, nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 31/12/2019, detti servizi sono stati affidati in gestione in via sperimentale e diretta dalla Società in house Iglesias Servizi SRL, in quanto l'Ente non dispone nella sua dotazione organica delle figure professionali qualificate ed idonee, da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, con la necessaria continuità ed efficienza.

L'affidamento ad Iglesias Servizi srl derivante dal presente atto, coinvolge due tipologie di servizio:

A) **Il servizio di sportello di accoglienza turistica** svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico locale, anche mediante il coordinamento ed il sostegno alla attività di altri soggetti istituzionali. Le strutture IAT assicurano i servizi di informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche proprie del nostro territorio, spaziando anche in ambiti più vasti e forniscono informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati del territorio di cui promuovono il prodotto turistico. Svolgono altresì attività di prenotazione dei servizi turistici locali come quello di visita ai siti minerari. L'operatore dovrà garantire 30 ore settimanali di apertura, anche nei giorni festivi di maggior affluenza turistica in concomitanza con le manifestazioni più rilevanti dell'estate Iglesiente del 2020.

B) **Servizio di biglietteria dei siti minerari di Porto Flavia – Masua e della Grotta di Santa Barbara e all'occorrenza della Galleria Villamarina.**

Questi siti, sono stati aperti alla visita pubblica, in maniera continuativa, da circa cinque anni, grazie alla gestione del Comune di Iglesias in accordo col Parco Geominerario Storico ed ambientale della Sardegna e l'IGEA. Tale continuità ha dato i suoi frutti favorendo e rilanciando il flusso turistico sul territorio del Comune. Tali siti constano ogni giorno centinaia di visitatori, molti dei quali stranieri, rapiti dal singolarità del contesto, unico al mondo.

Il personale addetto all'erogazione dei servizi dovrà avere una buona padronanza delle lingue straniere di maggiore uso, una accurata conoscenza del territorio di competenza del Comune di Iglesias, della Provincia e più genericamente dell'intera Regione, ed una comprovata esperienza nella erogazione di informazioni al pubblico. Il servizio sarà svolto con cortesia e disponibilità, fornendo informazioni precise e dettagliate, desumibili da pubblicazioni ufficiali, direttamente a turisti/cittadini che si recheranno presso lo sportello IAT, oppure rispondendo a richieste che pervengono via fax, telefono, posta o e-mail, omettendo di esprimere giudizi e indicazioni soggettive nei confronti di imprese o altri soggetti che operano nel territorio. L'operatore dello sportello IAT si impegna a raccogliere presso la sede tutto il materiale cartaceo relativo a località turistiche e/o manifestazioni: sarà anche cura del

Comune provvedere periodicamente al rifornimento di materiale editoriale in proprio possesso, utile al servizio. Altri materiali promo-pubblicitari da porre in distribuzione potranno avere anche diversa provenienza e saranno distribuiti previo accordo con il Comune.

L'aggiudicatario si impegna a tenere presso l'ufficio le schede riportanti il numero di contatti, tipologie di richieste, gradimento del servizio turistico e, a disposizione del pubblico e degli utenti, apposite schede sulle quali possano essere riportati eventuali osservazioni e/o indicazioni di gradimento dei servizi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di rilevazione utili per l'effettuazione di indagini statistiche. Mensilmente, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune una relazione sullo svolgimento del servizio, nella quale dovranno essere riportate informazioni in merito alle affluenze: numero di contatti, tipologie di richieste, gradimento del servizio, necessità di approfondimento e di ricerca di nuove informazioni.

Il particolare il servizio IAT dovrà garantire le seguenti attività:

a) Gestione contabile e fiscale del servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita per l'accesso ai siti minerari, di cui all'articolo 1, presso lo sportello IAT e i siti minerari, anche tramite l'ausilio dell'apposito software di gestione ed il flusso delle prenotazioni e pagamenti on line. Resta in capo all'impresa il piano di promozione turistica e di informazione della vendita dei biglietti nel Civico Palazzo in Piazza Municipio e nei siti minerari. L'attività di informazione, previo accordo con l'Amministrazione, verrà svolta sui canali web, attraverso i mass media, presso i siti minerari medesimi, mediante la collaborazione con la società IGEA e il Parco Geominerario della Sardegna. Secondo il piano di sicurezza potranno essere pianificate giornalmente delle visite per gruppi di 35 persone organizzati su turni della durata di 1 ora ciascuno.

L'impresa dovrà provvedere alla copertura assicurativa per rischi relativi al maneggio di valori in favore del personale incaricato alla vendita di biglietti. Il personale incaricato dovrà provvedere, quotidianamente alla fine del servizio, al versamento dell'incasso giornaliero al comune. Le modalità verranno definite e concordate in sede di affidamento del servizio.

b) Gestione e aggiornamento del portale "Sportello IAT - Città di Iglesias"; aggiornamento delle pagine web relative al turismo e alla cultura, in particolare il dominio Inoltre la società in house deve acquisire il dominio **www.iglesiasturismo.it**, così da avere un link più semplice rispetto a quello attuale ed al fine di uniformarsi ai portali turistici dei più importanti comuni sardi. L'Ufficio turistico provvederà a gestire sia il nuovo sito, che i social nei quali verranno pubblicati post promozionali di Iglesias.

c) . L'Ufficio turistico provvederà all'inserimento di informazioni, dati, schede relative al patrimonio dei beni e degli eventi storico-culturali e ambientali della Città. Il sito web resterà di proprietà dell'amministrazione comunale.

d) Raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche, provvedendo a distribuire gratuitamente schede, elenchi, mini -guide e più in generale materiale informativo ad uso del cittadino/turista;

e) distribuzione di informazioni e materiali all'utente in loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle risorse locali o su quelle del Sistema Turistico Locale della Provincia, e degli uffici (IAT) degli altri comuni, garantendo la necessaria collaborazione ed un costante scambio di informazioni;

f) disbrigo la corrispondenza indirizzata al servizio IAT del Comune, con spedizione delle eventuali risposte e degli eventuali opuscoli richiesti, previa autorizzazione degli uffici comunali – Servizi Culturali - per la rendicontazione del materiale spedito con relativi indirizzi dei destinatari; la spedizione sarà a cura del competente Ufficio Comunale;

g) fornire appoggio logistico, assistenza e sostegno all'Amministrazione comunale, nonché alle eventuali Associazioni che organizzino attività ed iniziative di interesse culturale e turistico, visite e gemellaggi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

h) collaborazione con gli Uffici dei Servizi Culturali del Comune nella predisposizione di un calendario degli eventi, nell'organizzazione di progetti ed iniziative di carattere promozionale, turistico e culturale.

i) collaborazione alla promozione degli eventi organizzati sul territorio comunale;

j) Fornire informazioni in merito all'offerta turistica/ricettiva relativa all'ambito di appartenenza del territorio di Iglesias;

k) Promozione dell'offerta turistico/culturale "itinerante" della Città di Iglesias attraverso la partecipazione a sagre, fiere, convegni, workshop ed eventi promozionali, pubblicitari e di diffusione a carattere regionale, mediante l'utilizzo del "pulmino turistico" di proprietà del Comune.

In particolare, il servizio IAT del Comune è GRATUITO e dovrà essere svolto secondo il principio della massima imparzialità, nel rispetto della trasparenza e garanzia di pari opportunità per tutti gli operatori del settore, senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni e i servizi dati. L'aggiudicatario si assume in modo totale ogni responsabilità ascrivibile a comportamenti lesivi di interessi di terzi, rispondendo in proprio degli eventuali danni arrecati.

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare i sistemi software dell'ufficio turistico comunale messi a disposizione e, più in generale, a collaborare per una maggiore efficienza del servizio di accoglienza, assistenza ed informazione ai turisti, italiani e stranieri, che visitano ogni anno la città o che trascorrono le loro vacanze nelle spiagge della costa iglesiente. Consapevoli che qualsiasi miglioramento fatto in termini di qualità nell'accoglienza turistica comporterà benefici duraturi per tutti gli attori del turismo locale. Incrementare gli attuali flussi turistici è la grande sfida che abbiamo di fronte. Noi crediamo che la scelta di investire in qualità sia la carta vincente.

L'appaltatore ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla

tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.L.vo n. 81/2008 e successive normative di settore, a garantire la vita e l'incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché dei terzi, attraverso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di infortunio o di inquinamento.

2) LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

Al fine di garantire la massima, trasparenza si è deciso di proseguire con la gestione in house, tramite affidamento diretto alla Società partecipata del Comune di Iglesias, denominata Iglesias Servizi srl e col mantenimento delle attuali maestranze.

Secondo la distinzione tradizionalmente individuata dalla giurisprudenza, la proroga del contratto sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 159). Il provvedimento amministrativo che disponga la proroga dell'affidamento di un servizio (o di un lavoro, o di una fornitura), così come la firma del contratto di proroga, deve quindi intervenire prima della scadenza del contratto originario. Ora, la giurisprudenza in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto ha assunto una posizione di principio piuttosto chiara, evidenziando l'assenza di spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in relazione alla normativa inderogabile stabilita dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, "in quanto vige il principio in forza del quale, salve espresse previsione dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara" (C. Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).

Tale statuizione di principio non ha però impedito, ferma restando l'affermazione del ricorso all'evidenza pubblica quale strumento ordinario di selezione del contraente, di dare ingresso anche ad ipotesi di proroga dei contratti dell'Amministrazione, seppur in presenza di ben precisi e tassativi presupposti. A sostegno della legittimità della proroga di contratti di appalto, il Giudice amministrativo ha posto la necessità che vi sia espressa previsione nella *lex specialis* della possibilità di procedere alla proroga del rapporto, nonché che l'esercizio di siffatta facoltà sia accompagnato dall'assunzione di puntuale motivazione da parte dell'Amministrazione, che dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale dell'evidenza pubblica.

Con la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3580/2013, i giudici evidenziano come il principio di concorrenza, più di ogni altro, garantisca la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, sia della convenienza economica del contratto, ma che, allorché la possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del

contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente sarebbe riscontrabile, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'amministrazione avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto.

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI:

L'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, deve garantire che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali e secondo quanto indicato nel presente atto di indirizzo.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi ed obiettivi generali:

- efficienza, efficacia, economicità;
- continuità e regolarità dei servizi;
- qualità delle prestazioni e ricerca degli strumenti di miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi;
- flessibilità, semplificazione delle procedure e razionalizzazione delle risorse disponibili;
- rispetto della normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali;
- corretto utilizzo dei locali e strumentazioni, rispetto delle norme in materia di sicurezza ed assunzione delle relative responsabilità;
- trasparenza, correttezza e collaborazione nei rapporti con l'utenza e con il Comune;
- collaborazione con altri Enti, istituzioni e organismi pubblici e privati;
- valorizzazione della storia locale;
- promozione dei valori della cultura, della creatività, delle espressioni artistiche, del confronto e della coscienza civile.

Lo IAT dovrà fornire il servizio negli orari di seguito indicati:

n°1 guida turistica attinta dalla graduatoria della relativa selezione	VI° livello CCNL contratto multiservizi	Dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 E dalle 16:00 alle 20:00	52 settimane lavorative annue	N° ore totali 1560

La biglietteria dei siti minerari dovrà fornire il servizio

n°2 addetti alla biglietteria	V° livello CCNL contratto commercio e terziario	30 ore settimanali	52 settimane lavorative annue	N° ore totali 1560

4) DURATA DELL'AFFIDAMENTO:

L'affidamento dei due servizi IAT e biglietterie siti minerari è di anni tre.

Al riguardo occorre richiamare, l'art. 16, comma 2, lett. c), del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Tale disposizione permette che i requisiti del controllo analogo possano essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, e che questi ultimi abbiano, eventualmente, anche durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis c.c., primo comma, che disciplina i patti, in qualunque forma stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Non è superfluo ricordare, in proposito, che, secondo la richiamata disposizione codicistica, i patti parasociali "hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società", con espressione letterale (utilizzata anche dall'art. 2359 del codice civile per definire una delle forme di controllo societario) simile a quella di "influenza determinante", utilizzata dalle direttive comunitarie e dal codice dei contratti pubblici.

Inoltre, la possibilità di protrarre l'efficacia dei ridetti patti oltre il limite dei 5 anni permette di stabilizzare il governo societario per tutto l'arco temporale di efficacia del contratto affidato. La connessione, anche temporale, fra patto parasociale e contratto è resa evidente dall'art. 16, comma 6, del testo unico sulle società pubbliche, che dispone che "a seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali".

La durata del presente affidamento fissata in anni 3 è legata alla necessità per le amministrazioni attuali e quelle che verranno di poter disporre, in sinergia con il Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna, di una efficace gestione del Centro Visite ed info point da parte dell'Ufficio turistico comunale.

5) CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Sono a totale carico dell'Appaltatore i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, cosi come ogni responsabilità civile e penale.

A fronte del servizio prestato, il Comune di Iglesias corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo di €60.000,00 annue comprensivo di I.V.A., in acconti mensili di € 5.000,00 a fronte di presentazione al protocollo dell'ente, da parte della Società Iglesias Servizi srl, di regolare fattura.

IL R.U.P.

Dott.ssa Lucina Pani